

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 110/42/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Co. Ro. impugnava gli avvisi notificatigli dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Merate (oggi Direzione Provinciale di Lecco) con cui, sulla base delle risultanze della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Monza presso la società Lombardo Arredamenti SpA di Lissone - dalla quale era emersa la corresponsione al Ro. di compensi non fatturati per l'anno 2000 (in seguito oggetto di sgravio), 2001 e 2002 - si accertava induttivamente un maggior reddito rispetto a quello da lui dichiarato per gli anni 2001 e 2002 e veniva conseguentemente accertata una maggior IRPEF dovuta per ciascun anno, oltre sanzioni ed interessi. A sostegno della richiesta di annullamento degli atti impugnati deduceva il Ro. la violazione da parte dell'Ufficio dell'onere che sullo stesso incombeva di fornire adeguata prova dei rilievi fiscali mossi (dimostrando ad esempio l'effettiva corresponsione degli importi attribuitigli), di cui contestava pertanto la, legittimità.

Con sentenza n. 32/03/09 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

La predetta sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco, che lamentava l'errata interpretazione della legge operata dai primi giudici, i quali. avevano parimenti travisato ed erroneamente valutato i fatti, con motivazione insufficiente ed incongrua.

Si doleva in particolare l'Ufficio che, a fronte degli accertati elementi indicativi dell'esistenza di una contabilità parallela o "in nero" nella specie - la quale imponeva al contribuente di fornire la prova contraria - la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco avesse ravvisato l'inidoneità della scheda contabile rinvenuta a nome del Ro. a provare l'esistenza di un sistema coordinato di scritture che si potesse definire contabilità ordinaria, con ciò investendo l'A.F. di un onere probatorio che gravava non su di lei, bensì sul Ro.

Lamentando che i primi giudici avevano altresì trascurato il fatto che il contribuente - il quale aveva presentato istanza di accertamento con adesione per l'anno 2000 - non avesse contestato in alcun modo la veridicità dei rilievi contenuti nel pvc, l'Ufficio appellante concludeva chiedendo la riforma della pronuncia impugnata con conferma della legittimità del proprio operato.

Nel giudizio così instaurato, si costituiva il Ro. contestando l'avversa pretesa.

Ribadiva invero il contribuente la correttezza delle valutazioni espresse dai primi giudici in merito alla mancanza di prova dei rilievi mossi dai verificatori, i quali avevano omesso in alcun modo di dimostrare che gli importi rinvenuti in una contabilità per nulla attendibile fossero da imputare ad esso Ro. e che egli li avesse ricevuti; instava quindi per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

All'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza, osserva la Commissione come il proposto gravame meriti accoglimento.

Va invero premesso che gli elementi posti a base del rilievo dei verificatori (poi recepiti dall'Ufficio negli avvisi di accertamento impugnati), e cioè il rinvenimento presso la società Lombardo Arredamenti di una scheda contabile a nome del Ro. contenente l'indicazione di una serie di importi e recante l'intestazione "spese generali - consulenze esterne", è certamente tale da integrare l'attendibile indizio di esistenza di una contabilità

parallela da parte della società, atta a comportare l'onere per i contribuenti interessati di fornire la prova contraria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 25101/08 e 20264/08).

Posto infatti che vanno ricomprese fra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seg. c.c. tutti i documenti. che registrino in termini quantitativi o monetari i singoli atti d'impresa (ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta: cfr. Cass n. 25610/06), non è dato dubitare da un lato della natura di scrittura contabile che la scheda di cui sopra riveste e, d'altro lato, del valore di elemento indiziario - dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del DPR n. 600/73 -- di contabilità c.d. "in nero" che agli importi riportati nella medesima scheda contabile, e non fatturati, deve conferirsi.

A ciò consegue che incombeva al Ro., intestatario degli importi indicati in tale documento, di fornire prova - quale quella di effettiva inesistenza delle prestazioni di consulenza attribuitegli - atta ad inficiarne le risultanze, ma egli non solo non vi ha in alcun modo assolto, ma con la definizione con adesione dell'accertamento relativo all'anno 2000, ha di fatto reso intangibili le ragioni poste alla base della ripresa operata dall'Ufficio, del tutto analoghe a quelle riguardanti gli anni 2001 e 2002 oggetto del presente giudizio.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, deve pertanto affermarsi in questa sede la legittimità dell'accertamento induttivo di maggiore reddito del Ro. operato dall'Ufficio, trasfuso negli avvisi nn. 85801BB00153 e 85801BB00155 al predetto notificati.

L'appello proposto va perciò accolto e di conseguenza la sentenza n. 32/03/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco riformata.

Motivi di equità - suggeriti dall'intento di contribuire anche con ciò all'attenuazione del contenzioso fra le parti - giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado ed in riforma di quest'ultima, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento nn. 85801BB00153 e 85801BB00155 emessi nei confronti di Ro. Co.

Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.